



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	7271
Del	3 / 2 / 2012
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	8 / 2012

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Salva Italia).

Il decreto legge in oggetto, come è noto, è il primo dei provvedimenti emanati dal nuovo governo per assicurare al paese la stabilità finanziaria e la crescita economica, attraverso il riequilibrio strutturale dei conti pubblici e la riduzione del debito.

Si evidenziano le disposizioni che contengono prescrizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università, contenute, in particolare, negli articoli 6, 12, 18, 21, 23-bis, 24, 29, 29-bis, 44 e 44-bis.

L'art. 6 abroga l'istituto dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Rimane ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Si

MS

continuerà ad applicare la disciplina previgente per i procedimenti in corso e per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

L'art. 12 si occupa della tracciabilità dei pagamenti, e interviene sull'importo massimo consentito per i pagamenti in contante, per l'emissione di assegni trasferibili e per i libretti al portatore, adeguando le limitazioni di cui all'art. 49 D.lgs n. 231/2007 all'importo di euro 1.000.

Per le pubbliche amministrazioni la norma prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le stesse devono effettuare tutte le operazioni di pagamento delle spese mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro. Anche gli stipendi, pensioni e ogni altro tipo di emolumento, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.

Infine, si prevedono altre misure utili per agevolare l'uso di strumenti di pagamento tracciabili: l'esenzione dall'imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate, le convenzioni per dotare le pubbliche amministrazioni di POS, le convenzioni per la definizione delle caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base, la definizione di un limite massimo di costo (1,5%) per i pagamenti elettronici.

L'art. 18 prevede un aumento delle aliquote IVA: a decorrere dal 1° ottobre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

L'art. 21, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, prevede la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS. Le relative funzioni vengono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

L'art. 23-ter prevede la ridefinizione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, dei parametri massimi di riferimento del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche statali, incluso il personale non contrattualizzato. Si stabilisce, poi, per il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive presso ministeri e altre Amministrazioni pubbliche, che l'indennità o retribuzione non può essere superiore al 25% del trattamento economico percepito.

L'art. 24 reca una ulteriore riforma al sistema pensionistico. A decorrere dal 1° gennaio 2012 entra in vigore una nuova disciplina e le pensioni di vecchiaia, di

14

vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalla «pensione di vecchiaia » e dalla «pensione anticipata».

La pensione di vecchiaia, per i lavoratori del settore pubblico, si consegue al raggiungimento del 66^o anno di età. Non si applicano più, in quanto abrogate, le previgenti “finestre mobili”. Il requisito anagrafico è destinato ad aumentare per effetto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e in ogni caso non sarà inferiore a 67 anni per coloro che matureranno il diritto a partire dall’anno 2021.

La pensione anticipata è possibile con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Tuttavia è prevista una penalizzazione, con riduzione del trattamento pensionistico, se l’età anagrafica è inferiore a 62 anni.

Inoltre, la quota di pensione che verrà maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 sarà calcolata secondo il sistema contributivo, anche per i lavoratori per i quali la legge n. 337/1995 aveva previsto l’applicazione del sistema retributivo.

Si ha diritto alla pensione se, entro il 31 dicembre 2011, si maturano i requisiti per la pensione con le previgenti regole che sono, per la pensione di vecchiaia, 65 anni di età, per la pensione di anzianità, 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione (la c.d. quota 96), oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, 40 anni di contribuzione, e si può chiedere la certificazione di tale diritto all’ente di appartenenza.

Si prevedono deroghe e un regime di maggior favore per alcune particolari categorie di lavoratori quali, ad esempio, i lavoratori in mobilità e i dipendenti impegnati in lavori usuranti.

La norma interviene sulle discipline particolari, riferite ai pubblici impiegati, previste dall’articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Viene abrogata la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni, ferma restando la validità dei procedimenti già emanati o in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge; viene confermata, invece, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva, che potrà attuarsi tenendo conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento.

L’art. 29 dispone che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.



L'art. 29-bis, novellando l'articolo 68, comma 1, della legge 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale – consente alla pubblica amministrazione l'utilizzo di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.

L'art. 44, al comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, ribadisce l'applicazione, nelle procedure di aggiudicazione nelle gare d'appalto, delle specifiche normative in materia di costo del lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 abroga le disposizioni di cui all'art. 81, comma 3-bis, del Dlgs 163/2006, relative all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. I commi 3 e 4 recano alcune disposizioni transitorie rispettivamente in materia di varianti e di Conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, introdotte dal D.L. n. 70/2011, chiarendo che tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 e, in materia di varianti, ai fini del calcolo per il superamento del limite previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 70/2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge. Il comma 5, per garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici di architettura e ingegneria, abroga l'art. 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e riporta a 100mila euro il limite entro il quale è possibile l'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria. Il comma 6 estende a ulteriori ipotesi previste dall'art. 140 del codice dei contratti pubblici la possibilità di procedere all'affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originari, evitando di bandire una nuova gara. Il comma 7, introducendo due commi all'art. 2 del Dlgs 163/2006, è volto a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, anche attraverso la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, ove ciò sia possibile ed economicamente conveniente per le stazioni appaltanti. I commi 8 e 9 introducono, nel caso di procedure di gara ristrette, per le opere di importo superiore ai 20 milioni di euro, una fase di consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.

L'art. 44-bis istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

Si suggerisce, comunque, una lettura approfondita del testo del decreto legge, che si allega, raccomandando la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

Russo

70